

**CCNL PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE
DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI
BIENNIO ECONOMICO 2000-2001**

In data **24 ottobre 2002** alle ore 10,30 ha avuto luogo l'incontro per la definizione del CCNL in oggetto tra:

L'ARAN:

nella persona del Presidente Avv. Guido Fantoni firmato

e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali:

Organizzazioni Sindacali

Confederazioni Sindacali

CGIL/FP firmato

CGIL firmato

FIBA/CISL firmato

CISL firmato

UIL/PA **firmato**

UIL **firmato**

FABI **firmato**

FABI **firmato**

UGL **firmato**

UGL **firmato**

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegato CCNL per il personale non dirigente della Cassa Depositi e Prestiti – biennio economico 2000 - 2001.

**CCNL PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE
DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI
BIENNIO ECONOMICO 2000-2001**

INDICE

ART. 1	Campo di applicazione	2
ART. 2	Incrementi dello stipendio tabellare	3
ART. 3	Effetti dei nuovi stipendi	4
ART. 4	Incrementi dell'indennità aziendale	5
ART. 5	Integrazione del Fondo Unico di Ente	6
ART. 6	Trattamento di fine rapporto	7
ART. 7	Disposizione finale	8
TAB. A	Incrementi mensili della retribuzione tabellare	9
TAB. B	Nuova retribuzione tabellare	10
TAB. C	Indennità aziendale	11

Art. 1
Campo di applicazione

1. Il presente CCNL, relativo al biennio economico 2000-2001, si applica al personale dipendente della Cassa Depositi e prestiti, destinatario del CCNL stipulato il 2/7/2002.

Art. 2
Incrementi dello stipendio tabellare

1. Gli stipendi tabellari mensili del personale della Cassa Depositi e Prestiti, derivanti dall'applicazione dell'art. 71 del CCNL del 2/7/2002, sono incrementati con le decorrenze e negli importi lordi mensili, per tredici mensilità, indicati nella allegata tabella A.
2. I nuovi valori annui lordi degli stipendi tabellari risultanti dalla applicazione del comma 1 sono rideterminati alle scadenze e nelle misure stabilite dalla allegata tabella B.

Art. 3
Effetti dei nuovi stipendi

1. Le misure degli stipendi risultanti dall'applicazione dell'art. 2 hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita, sull'indennità di cui all'art. 64, comma 6 del CCNL del 2/7/2002, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi, comprese la ritenuta in conto entrata Tesoro od altre analoghe ed i contributi di riscatto. Il compenso per il lavoro straordinario nella formula prevista dalle vigenti disposizioni viene calcolato con riferimento al tabellare dei livelli di appartenenza.
2. I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente articolo sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del biennio economico 2000-2001. Agli effetti dell'indennità di buonuscita, di licenziamento, nonché quella prevista dall'art. 2122 c.c. si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Art. 4
Incrementi dell'indennità aziendale

1. Gli importi dell'indennità aziendale di cui all'art. 74 del CCNL del 2/7/2002 sono incrementati, per dodici mensilità, nelle misure mensili lorde e con le decorrenze previste dall'allegata tabella C. Nella stessa tabella C sono indicati, a seguito degli incrementi, i nuovi valori mensili lordi complessivi, della predetta indennità.
2. A decorrere dal 1/1/2000, le misure di cui al comma 1, previste dall'allegata tabella C, sono considerate utili ai fini dell'indennità di buonuscita e del trattamento di fine rapporto di cui al successivo art. 6.

Art. 5
Integrazione del Fondo Unico di Ente

1. A decorrere dal 1 gennaio 2001, il Fondo Unico di Ente di cui all'art. 77 del CCNL del 2/7/2002 continua ad essere costituito dalle risorse indicate dal predetto articolo ed è altresì incrementato di un importo pari a € 17,04 pro-capite mensili per tredici mensilità.
2. Nel fondo di cui al comma 1 confluiscono altresì i risparmi derivanti dalla eventuale applicazione della disciplina di cui all'art. 2, comma 3 del D. Lgs. n. 165/2001.

Art. 6
Trattamento di fine rapporto

1. La retribuzione annua da prendersi a base per la liquidazione del trattamento di fine rapporto di lavoro ricomprende le seguenti voci previste dal titolo XI del CCNL stipulato il 2/7/2002:
 - a) stipendio tabellare;
 - b) retribuzione individuale di anzianità, ove percepita, comprensiva delle relative maggiorazioni;
 - c) indennità integrativa speciale;
 - d) indennità aziendale;
 - e) tredicesima mensilità;
 - f) assegni ad personam - ove spettanti - sia non riassorbibili che riassorbibili limitatamente alla misura ancora in godimento all'atto della cessazione dal servizio.

Art. 7
Disposizione finale

1. Per quanto non previsto nel presente CCNL restano ferme, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel CCNL stipulato in data 2/7/2002.

Tabella A

Incrementi mensili della retribuzione tabellare

Valori in Euro per 13 mensilità

<i>Posizione economica</i>	<i>dal 1.7.00</i>	<i>dal 1.1.01</i>
Ispettore Generale	29,95	51,13
VI livello	24,27	41,32
V livello	22,21	37,70
IV livello	20,66	34,60
III livello	18,59	31,50
II livello senior	18,59	31,50
II livello	18,08	30,47
I livello senior	16,01	27,37
I livello	16,01	26,86

Tabella B

Nuova retribuzione tabellare

Valori in Euro per 12 mensilità

<i>Posizione economica</i>	<i>dal 1.7.00</i>	<i>dal 1.1.01</i>
Ispettore Generale	17.534,87	18.148,43
VI livello	13.131,91	13.627,75
V livello	11.473,12	11.925,52
IV livello	10.171,12	10.586,32
III livello	8.919,70	9.297,70
II livello senior	8.755,77	9.133,77
II livello	8.276,79	8.642,43
I livello senior	6.947,48	7.275,92
I livello	6.673,65	6.995,97

Tabella C

Indennità aziendale

Valori in Euro per 12 mensilità

<i>Posizione economica</i>	<i>Incrementi dal 1 luglio 2000</i>	<i>Incrementi dal 1 gennaio 2001 ⁽¹⁾</i>	<i>Nuova indennità dal 1 gennaio 2001</i>
Ispettore Generale	17,04	26,34	871,78
VI livello	12,39	19,11	633,69
V livello	10,85	17,04	558,80
IV livello	9,81	14,98	497,87
III livello	8,78	13,94	454,48
II livello senior	8,26	12,91	427,11
II livello	8,26	12,91	426,08
I livello senior	7,23	10,85	365,14
I livello	7,23	10,85	364,62

(1) L'importo assorbe e ridetermina il precedente incremento.